

## COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO – PESCARA

### Ricorso

nell'interesse del Sig. **GENTILE Eustachio**, dipendente della Società **TRENITALIA S.p.a.**, professione Macchinista, in servizio presso l'Impianto Trazione Regionale di Sulmona,

### Contro

**Trenitalia S.p.A.**,

### Avverso

la sanzione disciplinare consistente nel **Massimo della multa**, ai sensi dell'art. 54 del CCNL vigente, emessa dal Responsabile della Divisione Passeggeri Regionale – Risorse Umane Passeggeri Regionale – Risorse Umane PR Centro, con nota del 30.06.2009 di cui al Prot. DPR/RUPR/R.U.PR.C./36/Disc./200, con la motivazione facente riferimento alla lettera di contestazione del 10.06.2009:

*“Dalla certificazione pervenutaci dall'INPS di Sulmona risulta che Lei in data 18/05/2009 in occasione della visita di controllo era assente dal Suo domicilio”*,

### Per ottenere

l'annullamento del provvedimento disciplinare inflitto.

### FATTO

- 1)- Il ricorrente presta servizio alle dipendenze della Società Trenitalia S.p.A. nell'Impianto di Sulmona con la qualifica di Macchinista.
- 2)- Il giorno 18.05.2009, in posizione di malattia, per un disagio dovuto alla procedura adottata dal medico incaricato di effettuare la visita di controllo, veniva erroneamente ritenuto assente dal proprio domicilio.
- 3)- Con lettera di contestazione del 10.06.2009 (**allegato 1**), veniva avviato procedimento disciplinare per assenza dal proprio domicilio in occasione della visita medica di controllo.
- 4)- Con nota del 19.06.2009 (**allegato 2**), il ricorrente presentava proprie giustificazioni dichiarandosi estraneo al fatto contestato, in quanto sempre presente al suo domicilio durante le fasce orarie stabilite dall'art. 26 comma 4 del C.C.N.L., evidenziando che l'equivoco era da attribuirsi al medico incaricato di effettuare la visita di controllo.
- 5)- Le giustificazioni non venivano accolte e il procedimento disciplinare si concludeva con il provvedimento oggetto del presente ricorso (**allegato 3**).

## DIRITTO

L'illegittimità del provvedimento disciplinare si riscontra nella parte in cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile di un'infrazione disciplinare che lo stesso non ha commesso.

Difatti, la contestazione di infrazione agli obblighi contrattuali trae origine "dalla certificazione pervenutaci dall'INPS di Sulmona" ed è dovuta a una erronea determinazione riconducibile al medico incaricato di effettuare la visita di controllo.

Con nota del 28.05.2009 (**allegato 4**), è la stessa INPS di Sulmona a dichiarare che si è trattato di un equivoco e a chiarire che l'inconveniente è da attribuirsi al medico incaricato di effettuare il controllo, scagionando il ricorrente da ogni addebito.

Si trascrivono i fondamentali ed inequivocabili passaggi messi in risalto dall'INPS:

*"..., fatti i dovuti riscontri del caso con la presente confermiamo l'avvenuto disguido.*


*Difatti, abbiamo potuto accertare che il medico incaricato ha erroneamente individuato l'indirizzo presso cui doveva essere effettuata la visita domiciliare.*

*Pertanto, la mancata visita domiciliare non è da addebitare alla sua persona.*

*Nel presentarLe le nostre scuse per l'inconveniente accaduto cogliamo l'occasione per porgerLe distinti saluti".*

Per tutto quanto sopra esposto, voglia l'Ill.mo Collegio adito annullare il provvedimento disciplinare ed emettere il lodo arbitrale secondo diritto.

**Pescara, 07 gennaio 2010**

Giovanni Di Tommaso  


**COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**  
**(procedura ex art. 7 Legge 20.5.1970 n. 300)**

**Oggetto:** 1) Provvedimento disciplinare comminato dalla Trenitalia S.p.a. nei confronti del dipendente Gentile Eustachio, nato a Scanno il 24.8.1953, ivi residente in Viale del lago,16, con nota Prot. 200 del 30.6.2009, consistente nel **"Massimo della multa"**;

Addì 18 Febbraio 2010, presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara, si è riunito il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato di cui all'art. 7 della Legge 20.5.1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), costituito con decreto direttoriale del Direttore della Direzione provinciale del lavoro di L'Aquila del 5.10.2009, prot. 11615, emanato su ricorso presentato dal lavoratore Gentile Eustachio con nota del 7.7.2009, pervenuto alla Direzione Provinciale del lavoro di L'Aquila il 13.7.2009, Prot. 7330, avverso il provvedimento disciplinare di cui in oggetto, nelle persone dei sigg.ri:

Sig. Di Tommaso Giovanni (rappresentante del lavoratore) **Arbitro di parte Attrice (ricorrente)**

Dott. Pistilli Giacomo (rappresentante dell'azienda) **Arbitro di parte convenuta (resistente)**

Dott.ssa Anna Florida Sangiacomo  
**l'Aquila**

**Presidente nominato dal DPL di**

La società Trenitalia S.p.a., con nota del 10.6.2009, prot. DPR/RUPR/R.U.PRC/Disc.36/172, contestava al proprio lavoratore dipendente, con la qualifica di macchinista, in servizio presso l'impianto Trazione Regionale di Sulmona, Sig. Gentile Eustachio, ai sensi dell'art. 7 della Legge 300 del 20.5.1970 e dell' art. 61 del CCNL, la violazione di obblighi contrattuali secondo la seguente motivazione: *"Dalla certificazione pervenutaci dall'INPS di Sulmona risulta che lei, in occasione della visita di controllo era assente dal suo domicilio"*.

Quindi, con la detta contestazione, il datore di lavoro invitava il lavoratore a presentare eventuali giustificazioni scritte; con nota del 19.6.2009, il citato lavoratore giustificava l'accaduto sostenendo che la responsabilità dello stesso fosse da ascrivere al medico incaricato dall'INPS, e comunque si riservava la possibilità di provare quanto detto con atti formali.

Tuttavia, l'azienda non riteneva valide le giustificazioni addotte dal proprio dipendente, e con nota del 30.6.2009, Prot. DPR/RUPR/R.U.PRC/36/Disc/200, confermava l'inadempimento precedentemente contestato applicando nei confronti del medesimo la sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 54 del CCNL vigente.

Successivamente, con lettera del 7.7.2009, depositata presso la Direzione Provinciale del lavoro di L'Aquila, in data 13.7.2009, Prot. 7330, il Sig. Eustachio Gentile, proponeva ricorso avverso il suddetto provvedimento sanzionatorio, chiedendo all'uopo la costituzione

di un Collegio arbitrale di cui all'art. 7 della L. 300/1970 per la pronuncia sulla legittimità della sanzione impugnata.

Il citato Collegio veniva regolarmente costituito nella persona degli arbitri descritti in premessa, i quali si riunivano in prima seduta all'udienza del 7.1.2010, ove il Presidente, dopo aver sentito in contraddittorio le parti, proponeva alle medesime una soluzione bonaria della questione per definire la controversia in modo conciliativo; queste ultime, respingevano la proposta e, riportandosi ciascuna ad ogni richiesta, insistevano per l'accoglimento delle loro rispettive posizioni.

Quindi, si procedeva all'acquisizione degli atti prodotti da ciascuna parte, e veniva fissata, per la prosecuzione e la decisione della controversia, l'udienza del 28.1.2010.

Oggi, all'udienza del 18.2.2010, cui il procedimento arbitrale è stato rinviato previa comunicazioni alle altre parti coinvolte, i membri di parte reiterano le loro richieste nel modo che segue:

- L'arbitro del datore di lavoro conclude chiedendo la conferma della sanzione adottata consistente nel massimo della multa;
- L'arbitro del lavoratore conclude chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata, consistente nel massimo della multa;

Gli stessi si dicono disposti nel procedere con la decisione della instaurata controversia tramite la pronuncia definitiva del lodo che ne segue.

### **CONSIDERAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

Il Collegio, constatata in via preliminare la regolarità della procedura prevista dal contratto e dalle leggi in materia, la quale risulta rispettata dalle parti in conflitto, passa all'esame del merito della vicenda oggetto di arbitrato.

Esaminati i fatti e il contenuto della documentazione prodotta dagli arbitri, appare evidente che la contestazione contrattuale effettuata nei confronti del lavoratore Gentile Eustachio, nasce dall'applicabilità o meno, nel caso concreto, dell'art. 54 (mancanze punibili con la multa) lettera c) del C.C.N.L. di riferimento, nei confronti del medesimo.

Pur volendo trascurare la circostanza che nella contestazione effettuata l'azienda non ha espressamente richiamato la fattispecie specifica presuntivamente violata, ossia la lettera c), limitandosi a richiamare l'art. 54 del contratto collettivo che disciplina invece varie ipotesi di violazioni punibili, non può omettersi di evidenziare una serie di circostanze di fatto che assumono un valore assorbente per la soluzione della controversia.

IL lavoratore Gentile Eustachio, in data 18.5.2009, alle ore 9:36, ha inviato, al numero del fax dell'azienda, il certificato medico a firma del Dott. Giacomo Bonasia, nel quale quest'ultimo accertata la malattia in atto, evidenzia anche il luogo di residenza del medesimo, ovvero Scanno, Via del Lago, 16; la suddetta certificazione medica, è pervenuta al datore di lavoro con un congruo anticipo rispetto alla visita domiciliare effettuata dall'INPS, atteso che la stessa è stata effettuata alle ore 11:35 dello stesso giorno, come si rileva dal referto medico legale n. 38171, agli atti del procedimento.

Pertanto, risultava con assoluta chiarezza e con un valore sicuramente attuale, il luogo esatto in cui sarebbe dovuta svolgersi la visita fiscale, atteso che il lavoratore con la comunicazione dello stato morboso comprovato da idonea certificazione ha altresì fornito contestualmente l'indicazione del luogo di reperibilità proprio al fine di consentire il controllo da parte degli Organi pubblici a ciò abilitati, in rispetto dell'art. 26 del CCNL e del generale dovere di buona fede insito nel rapporto di lavoro.

Inoltre, e non appare circostanza trascurabile, l'indicazione da parte del lavoratore, o del medico curante del luogo di reperibilità del lavoratore stesso sul certificato medico, è peraltro, anche uno specifico obbligo di legge (L.S. 12.9.1983 n. 463 art. 5 e L.S.

11.11.1983 n. 638) relativo al diverso rapporto con l'Ente previdenziale: infatti, in caso di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso. L'inosservanza di tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l'Inps non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere dovere di controllo della denunciata malattia, a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere "aliunde" il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso (cfr. *Cassazione civile, Sez. lav., 06 giugno 1995, n. 6331; Cassazione civile, Sez. lav., 26 luglio 1999, n. 8093*).

Invero, nel caso che ci occupa, l'organo di controllo, si è recato in un indirizzo diverso rispetto a quello indicato sul certificato medico, e in tale luogo, ha preso informazioni da un vicino di casa il quale gli ha riferito che il Sig. Gentile Eustachio, "abita in un altro indirizzo"; tale circostanza avrebbe dovuto consigliare al medico accertatore, di compiere ulteriori e più approfonditi accertamenti al fine di portare a termine utilmente il proprio incarico, le dette modalità di accertamento hanno portato alla erronea conclusione che il lavoratore fosse assente dalla sua residenza.

IL fatto che si sia trattato di un disguido dovuto alla procedura adottata dal medico dell'INPS, trova evidente riscontro nella nota del 28.5.2009, a firma del Direttore sub provinciale dell'INPS ed indirizzata al lavoratore Gentile Eustachio, che in merito alla suddetta vicenda chiarisce che "...fatti i dovuti riscontri del caso, con la presente confermiamo l'avvenuto disguido. Difatti, abbiamo potuto accertare che il medico incaricato ha erroneamente individuato l'indirizzo presso cui doveva essere effettuata la visita domiciliare. Pertanto, la mancata visita domiciliare non è da addebitare alla sua persona...".

Il contenuto della suddetta lettera, prodotta dall'arbitro del lavoratore, è assolutamente chiaro, inequivocabile e non richiede alcuna interpretazione.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, può senz'altro affermarsi che le modalità della condotta del lavoratore in questione, la sua condizione soggettiva, valgono ad escludere qualsiasi forma di responsabilità degna di essere sanzionata.

Per mero scrupolo, si evidenzia che non può riconoscersi alcun valore probatorio certo ed inequivocabile al documento prodotto dalla parte datoriale a sostegno della legittimità della contestazione, denominato "Tabulato indirizzi condotta Dir Sulmona", atteso che lo stesso documento, privo di forma ufficiale e di qualsiasi riferimento ad un protocollo che ne attesti la provenienza e il momento dell'elaborazione, non reca la sigla di un responsabile o del dirigente, appare poco chiaro e piuttosto ambiguo nella sua formulazione poichè ad esempio, non si comprende quale sia la prima pagina e quale la seconda con conseguenze di non poco conto considerato che può offrire il fianco ad una duplice e diversa lettura; pertanto lo stesso non appare privo di pregio nella soluzione della vertenza in atto.

Tuttavia, nella denegata ed assurda ipotesi in cui si volesse riconoscere qualche valore al citato documento, non può omettersi di evidenziare che qualsiasi diversa indicazione contenuta nello stesso, rispetto a quella successivamente resa nota all'azienda con il certificato medico, sarebbe destinata a soccombere.

**P.Q.M.**

Il Presidente, in base al mandato ricevuto:

**VISTO  
ESPERITE**

l'art. 7 della Legge 20/5/1970;  
le formalità di rito;

**VISTO** il contratto collettivo di categoria e le norme in materia;  
**PRESO ATTO** delle dichiarazioni rese dalla parti e della documentazione prodotta  
Invita gli altri arbitri a votare per l'annullamento del provvedimento disciplinare comminato dalla Trenitalia S.p.a. nei confronti del dipendente Gentile Eustachio, nato a Scanno il 24.8.1953, ivi residente in Viale del Lago,16, con nota Prot. 200 del 30.6.2009, consistente nel **"Massimo della multa"**.

Il Collegio, a maggioranza, con il voto contrario dell'arbitro dell'Azienda, decide di annullare il suddetto provvedimento.

Le spese del presente Collegio sono compensate tra le parti.

Le spese e l'onorario del presidente sono a carico dell'Azienda, Trenitalia S.p.a., come da nota spese <sup>di rinvio</sup> depositata.

Le determinazioni assunte saranno notificate alle parti dai rappresentanti in seno al Collegio stesso, mentre al deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila provvederà il Presidente.

Il presente verbale consta di n.4 fogli, numerati dal n. 1 al n.4

Letto, confermato e sottoscritto

Pescara li 18.2.2010

IL RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO



IL RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORE



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

